

4
Ser. Rep. n. 2875/24-12-2018

**ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II" ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO - BARI**

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON
IL DIRETTORE SANITARIO DELL'ISTITUTO**

PREMESSO

- i. Che il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, giusta art. 3 bis, comma 8, determina con riferimento alle norme del titolo terzo del libro quinto del Codice Civile gli elementi per la regolamentazione del rapporto di lavoro esclusivo del Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie;
2. Che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, come revisionato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319, disciplina, tra gli altri, all'art. 2, i principi e gli elementi rispetto ai quali va definito il contratto di lavoro del Direttore Sanitario e Amministrativo;
3. Che con D.G.R. n. 2304 del 28.12.2017 è stato stabilito il trattamento economico da attribuire al Direttore Sanitario e Amministrativo;
4. Che con deliberazione n.209 del 15.03.2018 questa Amministrazione ha preso atto del i Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 97 del 23.02.2018 di nomina del dr. Vito Antonio Delvino quale Direttore Generale dell'IRCCS;
5. Che il Direttore Generale dell'Istituto Dr. Vito Antonio Delvino, con provvedimento n. 1002 del 18.12.2018 al fine di assicurare le insopprimibili funzioni di Direttore Sanitario, senza soluzione di continuità, ha nominato il Dott. Pietro Milella, Direttore Sanitario dell'Istituto;
6. Che il Dott. Pietro Milella ha formalmente accettato la nomina con nota acquisita agli atti dell'Istituto ed ha prodotto formale dichiarazione attestante la insussistenza delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013;
7. Che sussistono i presupposti tutti per definire il rapporto di lavoro con il Direttore Sanitario Dott. Pietro Milella stipulando apposito contratto.

Tutto ciò premesso Tra i Signori

1. Dr. Vito Antonio Delvino nato a Bitonto il 27.02.1952 domiciliato per la carica presso l'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, in v.le O. Flacco n 65, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dell'Istituto (C.F. 00727270720) nella sua qualità di Direttore Generale dell'Istituto medesimo, e
2. Dott. Pietro Milella nato a Bari (BA) il 15.01.1957, (C.F. MLLPTR57A15A662K) residente a Bari in Via Torre di Mizzo, 99

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (Norme)

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza delle norme e dei regolamenti regolanti la materia, indicati in premessa, ed in particolare:

1. Del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421";
2. Del DPCM 19 luglio 1995, n. 502 concernente "Regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere", come modificato ed integrato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319;
3. Del Decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003, concernente "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003", così come risulta modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 23 giugno 2005;
4. Della DGR n. 2304 del 28.12.2017;
4. Della legge regionale n. 17 del 29.05.2017;
5. Dell'Atto di intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 1° luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, recante: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non trasformati in fondazioni», di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Intesa ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
6. Del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 — art. 16, comma 1;
7. Del Regolamento Organizzativo dell'Istituto
8. Dell'art. 18, comma 5 del CCNL della Dirigenza SPTA dell'8.06.2000

Art. 2 (Determinazione dell'incarico)

Il Dott. Pietro Milella si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Istituto, le funzioni di Direttore Sanitario stabilite dal D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3 co. 7, e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare si impegna a coadiuvare il Direttore Generale nelle sue funzioni, ad esercitare tutti i poteri e ogni altra funzione connessa all'attività di propria competenza di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 3 del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi prescritti dalla legge, dal Piano Amministrativo Nazionale e Regionale, dalle leggi e disposizioni regionali, il Direttore Sanitario è impegnato al raggiungimento degli obiettivi definiti e aggiornati annualmente dal Direttore Generale. Il Direttore Sanitario si impegna, altresì, ad ispirare la propria azione, alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché a garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza amministrativa.



Il Dott. Pietro Milella, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare un danno per l'Istituto o per la Regione ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 3 (Trattamento economico di base e di risultato)

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, l'Istituto corrisponde al Direttore Sanitario, a carico del proprio bilancio, un compenso annuo onnicomprensivo di euro 112.395,20 al lordo di oneri e ritenute di legge, ai sensi della D.G.R. del 2304 del 28.12.2017;

Il predetto trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza alla sede dell'Istituto ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare.

Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo è integrato da una ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, che verrà corrisposta, se del caso, in unica soluzione previa valutazione del Direttore Generale, dei risultati di gestione ottenuti e del raggiungimento degli obiettivi fissati.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nella misura prevista per i dirigenti apicali del Servizio Amministrativo Nazionale.

Art. 4 (Durata)

Salvo quanto previsto al successivo comma 3 e 4 l'incarico decorre dal 1°- 01 - 2019 ed avrà scadenza corrispondente a quella del mandato del Direttore Generale salvo cessazione anticipata del Direttore Generale o per obbligo di legge ai sensi della LR n. 17/2017. Le funzioni di Direttore Sanitario, seguono i riferimenti dell'art. 11 comma 3, del D.Lgs. 288/2003 e dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 così come modificato dall'art. 72 della legge 133/2008.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Direttore Sanitario di darne preavviso di almeno 60 giorni al Direttore Generale a mezzo lettera raccomandata.

L'incarico di Direttore Sanitario, fatta salva la possibilità di riconferma dal parte del Direttore Generale subentrante, cessa alla data di nomina del nuovo Direttore Sanitario, in tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, il Direttore Generale dell'Istituto, firmatario del presente contratto, dovesse decadere dall'incarico.

Per gravi motivi, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 bis del D. Lgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, il Direttore Generale, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio e con provvedimento motivato, può sospendere o recedere dal contratto dichiarandone la decadenza.

Art. 5 (Risoluzione del rapporto)

Nulla è dovuto a titolo di indennità in caso di recesso anticipato del Direttore Sanitario.

Art. 6 (Tutela Legale)



Ove si apra procedimento penale nei confronti del Direttore Sanitario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, ogni spesa per tutti i gradi del giudizio è a carico dell'Istituto in forma anticipata.

Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore Sanitario accertati, con sentenza ancorché non passata in giudicato.

In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'Istituto provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore Sanitario, ovvero - in caso di sentenza definitiva di proscioglimento - provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Art. 7 (Rinvii e norma finale)

Le disposizioni del presente contratto potranno essere modificate con apposita novazione contrattuale ove ciò si renda necessario a seguito di modifiche della normativa nazionale e regionale di riferimento.

Per quanto non previsto dal presente contratto e non regolato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dalle norme regionali di attuazione, nonché dal DPCM 19 luglio 1995, n. 502 come modificato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.


Art. 8 (Registrazione)

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile-1986, n. 131.

Bari, 21 dicembre 2018


Il Direttore Generale

Dott. Vito Antonio Delvino



Il Direttore Sanitario

Dott. Pietro Milella



APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dr. Pietro Milella preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva in toto ed in particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti parti ed articoli: "premesso", art. 1 "norme", art. 2 "determinazioni dell'incarico", art. 3 "trattamento economico", art. 4 "durata", art. 5 "risoluzione del rapporto", art. 6 "tutela legale", art. 7 "rinvii e norma finale", art. 8 "registrazione".

Bari, 21 dicembre 2018

